



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Ordinanza Sindacale n. 14 del 19/05/2020

OGGETTO: RIAPERTURA DEL MERCATINO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ DOPO LA CHIUSURA PER L'EMERGENZA COVID - 19

### IL SINDACO

**Premesso** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

**Visto** il D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

**Vista** l'ordinanza della R.A.S. n. 23 del 17 maggio 2020 recanti ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n°833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**Visto** l'art.13 dell'ordinanza R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020, ai sensi del quale è demandata al Sindaco la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito del territorio comunale, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;

**Ritenuto** di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento specificamente alle attività commerciali ad agli spostamenti su luoghi confinati aperti al pubblico, così da permettere iniziative volte a contenere il possibile incremento della diffusione del virus COVID-19;

**Rilevata** la necessità di disciplinare con apposito piano le specifiche modalità organizzative volte a consentire, in armonia con le disposizioni fissate a livello nazionale e regionale, lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale all'aperto in località Liori, il Comandante della Polizia Locale ha deciso di adottare ogni utile adempimento per la corretta attuazione dello stesso piano;



**Vista** la proposta di piano elaborata dal Comandante della Polizia Locale che, nella necessità di un controllo puntuale del sito interessato e nell'adempimento delle disposizioni in materia di distanziamento personale, ha deciso di modificare l'area mercatale, eliminando la zona di Via Satta (parte alta) e sostituendola con la più ampia zona di Corso Gramsci. Inoltre per poter garantire il distanziamento di almeno 6 mt tra un posteggio e l'altro si è ricorsi all'eliminazione dei posteggi vacanti e al ridimensionamento dei posteggi dei titolari a 7 m x 4m;

**Vista** la propria l'ordinanza n.12 del 12 Maggio 2020 con la quale veniva disciplinato il nuovo assetto del mercato settimanale per settore alimentare;

**Considerato** di dover disciplinare la restante parte del mercato nel settore non alimentare utilizzando gli stessi criteri adoperati per il settore alimentare;

**Considerato** che l'area mercatale, sarà monitorata dalla Polizia locale che definirà il loco l'esatta occupazione degli spazi e dei posteggi i quali potranno subire spostamenti rispetto all'indicazione del posteggio riportata nell'autorizzazione rilasciata ai titolari di posteggio;

**Vista** l'esigenza di dover riavviare il mercato all'aperto anche per quanto riguarda il settore non alimentare che presenta i medesimi rischi di contagio da COVID - 19 del settore alimentare ;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica in atto;

**Costatato** che sul territorio comunale la diffusione dell'epidemia è stata di modesta entità;

**Ritenuto** alla luce di quanto previsto dalle disposizioni Nazionali e Regionali sopra richiamate, di dover disporre a partire dal giorno 21.05.2020 l'apertura integrale del mercato all'aperto in località Liori, a cadenza settimanale nella giornata di giovedì, all'interno di apposita area pubblica con accessi contingentati e nel rispetto delle modalità organizzative obbligatorie indicate nel piano allegato al presente atto;

**Visto** l' art. 50 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

#### **ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, dal giorno 21.05.2020 l'apertura totale del mercato all'aperto in località Liori, previsto a cadenza settimanale nella giornata di giovedì, nella specifica area pubblica ad accesso contingentato, con l'osservanza delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie con obbligo di guanti, mascherine e gel igienizzanti per gli operatori e per i clienti che accedono all'area mercatale al fine di prevenire e garantire il contenimento del contagio;

#### **DEMANDA**

al Comandante della Polizia Locale, l'assunzione di ogni necessario adempimento per l'esecuzione della presente ordinanza;

#### **AVVERTE**

- la presente ordinanza produce effetti dal 21 maggio 2020 e potrà essere modificata o revocata per effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dal Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al variare dello scenario epidemiologico COVID-19 e dei provvedimenti della Regione Sardegna;
- ogni operatore economico è obbligato a vigilare che, relativamente alla propria postazione di vendita, siano tassativamente e costantemente rispettate le previste misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento;
- il singolo operatore economico risponde personalmente, in caso di omessa vigilanza, dell'inosservanza delle suddette misure da parte dei propri clienti;



- in caso di accertamento di violazione a carico del singolo operatore economico per mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, l'organo di polizia intervenuto disporrà l'immediata chiusura dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa; l'attività potrà riprendere solo qualora siano rispettate le condizioni di sicurezza. Resta ferma l'applicazione della sanzione pecuniaria e la trasmissione del verbale di accertamento all'organo competente per l'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni;
- in caso di ripetute inottemperanze o segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, delle distanze interpersonali o al verificarsi di assembramenti o altre situazioni che creino turbativa o condizioni di scarsa sicurezza, sarà adottato nuovo provvedimento di chiusura del mercato;
- le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi del D.L.19/2020, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell'ordinanza R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020 con la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00;
- il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento sanitarie di prevenzione e contenimento da parte degli operatori economici, comporta a carico dei trasgressori ai sensi dell'art.1 lett.z) e art. 4 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 anche l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

#### INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

#### DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune;

la notifica a tutti i Responsabili di Settore del Comune di Capoterra;

Al Presidente del Consiglio Comunale;

Alla Prefettura – UTG di Cagliari;

Alla Questura di Cagliari;

Al Servizio 118;

Al Comando Carabinieri di Capoterra;

Alle associazioni di categoria e ad ogni singolo operatore economico del settore merceologico alimentare autorizzato all'esercizio dell'attività di vendita nell'area mercatale in oggetto;

di assicurarne la massima diffusione con ogni mezzo di comunicazione.

Alla San Germano S.p.A.

Dalla Residenza Municipale, li 19/05/2020

IL SINDACO  
*Francesco Dessì*



## **Comune di Capoterra – Città Metropolitana di Cagliari**

Via Cagliari 91 – 09012 Capoterra (CA)

Tel. [070 72391](tel:07072391)

Sito: <https://www.comune.capoterra.ca.it/>

### **ALLEGATO A**

#### **Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale in località Liori, ai sensi dell'Ordinanza del presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17 maggio 2020**

L'attività del mercato all'aperto in località Liori è consentita alle seguenti condizioni:

1. ogni operatore potrà iniziare l'allestimento della postazione di vendita alle ore 06.00 e dovrà terminare entro le ore 08.00, le attività di vendita dovranno iniziare dalle 08.00 e terminare tassativamente alle 13.00;
1. la postazione dovrà essere rimossa entro le ore 14.00; entro tale termine ogni operatore avrà cura di ripristinare lo stato originario dei luoghi, provvedendo al ritiro delle merci ed al conferimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata;
2. L'area mercatale deve essere completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei, in modo da definire esattamente l'area interessata, gli accessi e le uscite ;
3. Ogni operatore dovrà assicurare il posizionamento e il mantenimento in efficienza dei mezzi utilizzati per la delimitazione del mercato, tra la propria postazione e quelle ubicate in adiacenza, affinché l'utenza possa accedere al mercato soltanto dall'entrata autorizzata;
4. Sono previsti sette principali accessi dell'area mercatale e 4 uscite di emergenza (individuata nelle vie Sicilia, Liguria, Emilia, Toscana), che consentano il formarsi di una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
5. deve essere disposta a cura del personale incaricato del controllo degli accessi in prossimità delle entrate, apposita informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa.

L'accesso all'area mercatale deve essere consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura degli operatori del mercato e delle Associazioni di categoria;

6. il controllo degli accessi e delle eventuali code, nonché la collocazione dell'apposita cartellonistica contenente le informazioni per l'utenza sia a cura ed onere degli operatori economici partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni; in sede di prima applicazione, l'associazione di categoria comunicherà alla Polizia Locale il nominativo delle persone incaricate di verificare le condizioni di accesso, di disciplinare i flussi e le eventuali code;



7. in ciascun posteggio gli operatori devono essere in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro, nonché indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
8. in ciascun posteggio gli operatori devono assicurare la disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere obbligatoriamente disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
9. ogni operatore commerciale deve porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
10. deve essere messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
11. i clienti dovranno essere esclusivamente serviti dagli operatori commerciali, non potranno per nessun motivo toccare la merce esposta, ad esclusione dei generi non alimentari per i quali l'operatore dovrà provvedere, dopo ogni misurazione dell'articolo, alla sua sanificazione;
12. gli stessi non dovranno stazionare all'interno dell'area mercatale più del tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni;
13. in corrispondenza di ogni uscita dell'area mercatale deve essere collocato a cura della società incaricata della raccolta e gestione dei rifiuti un contenitore per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine.

Nell'area dovrà essere prevista la presenza costante di almeno due addetti, incaricati del controllo, della canalizzazione dei flussi e della prevenzione degli assembramenti.

Inoltre essendo stata predisposta la separazione dei generi merceologici, in due distinte aree, l'eventuale spuntista potrà sostituire il titolare assente, di egual settore merceologico.

Il Comando della Polizia Locale predisporrà idonei servizi in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.

Misure di monitoraggio: al termine della giornata di mercato, verrà prodotta a cura del personale della Polizia Locale operante nell'area mercatale apposita sintetica relazione, finalizzata a verificare il rispetto delle misure di precauzione, nonché segnalare eventuali criticità, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività.

In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni statali, dell'ordinanza regionale e quella del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del singolo operatore inadempiente o dell'intera area.

#### **SCHEDA SINTETICA**

- Superficie complessiva del mercato: 1185 mq
- Superficie Settore Alimentare: 488 mq
- Numero postazioni di vendita: 44
- Dimensioni posteggio: 7x4 m



- Distanza tra gli stalli: 6 m
- Ubicazione posteggi: le postazioni di vendita sono disposte su un'unica fila nelle vie Satta (parte bassa), Corso Gramsci (tratto compreso tra via Grazia Deledda e Amendola), Via Amendola (tratto compreso Via Sardegna e la Via Colombo), Via Colombo (tratto compreso Via Amendola e Via Satta) e attorno alla rotonda di Via Amendola.
- Gli accessi principali sono individuati nella Via Satta intersezione Via Colombo, Via Satta intersezione Corso Gramsci, Corso Gramsci intersezione Via Amendola.

**NUMERO POSTEGGI SETTORE ALIMENTARE PER VIA:**

- Via Satta (parte bassa): 14
- Corso Gramsci: 2

**NUMERO POSTEGGI SETTORE NON ALIMENTARE PER VIA:**

- Corso Gramsci: 5
- Via Amendola: 19
- Via Colombo: 4